

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA

NUMERO: T011/2017



Sig.

Date viaggio

Destinazione

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI

<i>Viaggio singolo della durata massima di 60 giorni.</i>		MASSIMALI
Sezione	Garanzie di assicurazione / Prestazioni	Polizza T011/2017
A	Assistenza in viaggio	Inclusa
B	Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche	Inclusa
	<i>Mondo</i>	€ 30.000,00
	<i>Europa</i>	€ 10.000,00
	<i>Italia</i>	€ 1.000,00
	Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche	€ 150,00 Italia / € 300,00 Europa, Mondo
	Sottolimito: Spese per cure al rientro	€ 100,00 Italia / € 500,00 Europa, Mondo
	Sottolimito: Spese odontoiatriche urgenti	€ 200,00
C	Bagaglio. Danni da smarrimento e danneggiamento	Inclusa
	<i>Massimale per persona</i>	€ 1.000,00
	Sottolimito: Spese di prima necessità (ritardo oltre 12 ore)	€ 300,00
	Sottolimito: Rifacimento documenti	€ 100,00
	Sottolimito: Limite singolo oggetto	€ 350,00

Franchigia pari a 25,00€ applicabile alla sola garanzia B

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

CENTRALE OPERATIVA/ STRUTTURA ORGANIZZATIVA: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del Bacino Mediterraneo.

FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), fi gli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fino al 1° grado e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

GUASTO: ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.

INCIDENTE: l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'inabilità permanente oppure un'inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MONDO: la Federazione Russa, i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

RESIDENZA: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ/IMPRESA: l'Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.

VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:

1. Assicurati

Le prestazioni e tutte le garanzie assicurative sono valide per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;

2. Inizio e termine delle garanzie/prestazioni

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

Per tutte le garanzie:

- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

per Sezione A - Assistenza in viaggio, Sezione B – Spese mediche in viaggio, Sezione C – Bagaglio

- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**;
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60** giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie, per cui sia stato pagato il relativo premio.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

3. Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi: Italia; Europa; Mondo.

4. Diritto di surroga

La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

5. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

6. Art. 1.21 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;***
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;***
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;***
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;***
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.***

La presente esclusione e) non si applica alle Garanzie di cui alle seguenti sezioni:

Sezione A - Assistenza in viaggio, Sezione B – Assistenza famigliari a casa, Sezione C – Assistenza all'abitazione (in Italia) per la durata del viaggio, Sezione E – Spese mediche in viaggio;

- f) *viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;*
- g) *trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;*
- h) *esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;*
- i) *materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;*
- j) *inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;*
- k) *fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;*
- l) *dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;*
- m) *atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;*
- n) *errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;*
- o) *abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;*
- p) *infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;*
- q) *suicidio o tentativo di suicidio;*
- r) *Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;*
- s) *guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;*
- t) *epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure*

- restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;*
- u) *quarantene.*

Sezione A) ASSISTENZA IN VIAGGIO

A) ASSISTENZA IN VIAGGIO

ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128608

PRESTAZIONI:

1-CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.

Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

2-INVIO MEDICINALI

La Società provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.

Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato.

Italia: escluso; Estero: incluso.

3- TRASPORTO SANITARIO

In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione.

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

4-RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO

Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente **con il mezzo ritenuto più idoneo**. Il costo della prestazione è interamente a carico della Società.

L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. **A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI**.

Esclusioni (ad integrazione dell'art. 1.21. "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale":

La Società non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione.

Sono altresì esclusi:

- lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
 - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
- tutti i casi previsti dagli artt. **1.21. "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni"**.

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

5-RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/ residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, La Società organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario).

Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

6-RIENTRO DEI FAMILIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO

Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione numero 4-RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO, La Società organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

Massimale per persona e per viaggio fino a € 750,00.

7-VIAGGIO DI UN FAMILIARE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenni o portatore di

handicap), la Società mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

Massimale per persona e per viaggio: € 100,00 al giorno per 5 giorni.

8-RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, La Società organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese, il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto o autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore.

Massimale per persona e per viaggio: Italia: €750,00, Estero: €1.500,00.

9-PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), La Società rimborsa le spese supplementari d'albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio) purché assicurati.

Massimale per persona e per viaggio: Italia: €250,00.

10-SEGNALAZIONE DI UN LEGALE, ANTICIPO SPESE DI DIFESA, EVENTUALE CAUZIONE PENALE

La Società reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. La Società tiene a proprio carico le relative spese fino a € **2.500,00** per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

La Società costituisce, fino a € **15.000,00** per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

La Società anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.

DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

11-INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa d'infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, La Società organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese.

Massimale per persona e per viaggio: Italia: escluso; Estero: €500,00.

12-ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere alla Società un anticipo di denaro, a titolo di prestito. **Per beneficiare di tale prestito, che**

dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare alla Società delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate.

La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire alla Società le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Massimale per evento: Italia: Escluso; Estero: € 5.000,00.

13-TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia La Società provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi. **Italia: Incluso; Estero: Incluso**

14-RIMPATRIO SALMA

La Società in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. *Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione.*

Italia: Incluso; Estero: Incluso.

È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indi

Massimale per Viaggio AR di un familiare: Italia: €250,00, Estero: €1.000,00.

15-RIMBORSO SPESE TELEFONICHE

Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.

Massimale per evento: Italia: Escluso; Estero: € 100,00.

16-TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA

Qualora l'Assicurato lo richieda, La Società provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003.

Italia: escluso; Estero: incluso.

17-PROTEZIONE DOCUMENTI

Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, La Società, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti.

Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.

Italia: escluso; Estero: inclusa.

18-INVIO DI UN MEDICO (DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 08.00 E NEI GIORNI FESTIVI)

Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118).

La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

Italia: Inclusa; Estero: Escluso.

19-SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerge la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza.

Italia: Inclusa; Estero: Escluso.

20-SPESE DI SOCCORSO, SALVATAGGIO E RECUPERO

Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.

Massimale per persona e per viaggio: Italia € 500,00; Estero € 1.300,00.

21 - RIENTRO ACCOMPAGNATO DI MINORI

In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, la Società mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in 1.a classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. La Società rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.

Italia: Inclusa; Estero: Escluso;

Art.A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che La Società e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;

- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Per le sole Prestazioni di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO; 5-RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 7-VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE; 8-RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO; 14-RIMPATRIO SALMA; qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo massimo indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

A parziale deroga dell'Art. 1.1-"Premessa" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale", per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL' ASSICURATO; 5-RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMIGLIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 14-RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.

L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

Art. A3 - ESCLUSIONI DI GARANZIA

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Società. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più

prestazioni, la Società non è tenuta ad corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione.

Nel caso la Società provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire alla Società i biglietti di viaggio non utilizzati.

Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:

- a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso La Società sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Società, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;

- infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Art. A4 - SCELTA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che La Società e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. A5 - RESPONSABILITÀ

La Società declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere,
- rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

Art. A6 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

Sezione B) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Art.B1- OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, **fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all'art 1.21. "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni di Polizza.**

La Società, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:

- al **rimborso o pagamento diretto** delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- al **pagamento diretto** delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.

Art. B2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO

SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

La Società, **preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa** al seguente numero:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA +39 02.24128608

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, **sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società**, in condizioni di essere rimpatriato.

Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate **sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente** o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcuna preventiva autorizzazione della Struttura Organizzativa.

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:

<u>Destinazione</u>	<u>Massimale</u>
Mondo Intero:	€ 30.000,00
Europa/mediterraneo:	€ 10.000,00
Italia:	€ 1.000,00

La Società sostiene direttamente o rimborsa le “Spese Ospedaliere e Chirurgiche” anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.

Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili **anche senza preventiva autorizzazione**:

a) Spese mediche e farmaceutiche.

Non è richiesta la preventiva autorizzazione della Società per spese mediche e/o farmaceutiche d’importo pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all’estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici.

La Società corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

Massimale per persona e per viaggio fino a: € 150,00 Italia - € 300,00 Estero.

b) Spese per cure al rientro conseguenti ad infortunio.

La Società provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro.

Massimale per persona e per viaggio fino a: € 100,00 Italia - € 500,00 Estero.

c) Spese odontoiatriche urgenti.

La Società provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.

Massimale per persona e per viaggio fino a: € 200,00.

Art. B3 - FRANCHIGIA APPLICATA

I rimborsi tutti saranno effettuati con l’applicazione della *franchigia di € 25,00 per sinistro*.

Art. B4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre **5 giorni** dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
- via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **al numero** dedicato alla gestione delle richieste di rimborso **Tel. +39 02 24128449**, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

inviando

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, IBAN;
- numero di polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- **la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. B5 – ESCLUSIONI

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Società. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Società non è tenuta ad corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso la Società provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire alla Società i biglietti di viaggio non utilizzati.

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Società, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;

- infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

Ad integrazione dell'art. 1.21. "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale", Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:

- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio;
- cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt. 1.21. "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale")

Art. B6 – RESPONSABILITÀ

La Società declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

Art. B7 –DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza sanitaria 24h e Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

Sezione C) BAGAGLIO

Art.C1- OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza l'Assicurato, nel limite di **€ 1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
- gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, ecc.);
- gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. Art. C7 – Disposizioni Comuni.

Art. C2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO

Massimale per persona e per viaggio fino a:	€ 1.000,00
----------------------------------------------------	-------------------

a) SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 300,00**, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. La Società non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Massimale per persona e per viaggio fino a: € 300,00

b) RIFACIMENTO DOCUMENTI

Il rimborso delle spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di **€ 100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

Massimale per persona e per viaggio fino a: € 100,00

Art. C3 – LIMITAZIONI

Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:

- a) *gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;*
- b) *apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).*
- c) *L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 350,00. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.*
- d) *4.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte della Società avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.*

Art. C4 - FRANCHIGIA

Dall'ammontare del danno risarcibile non verrà detratta alcuna franchigia.

Art. C5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, **entro 5 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:**

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
- via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **al numero** dedicato alla gestione delle richieste di rimborso **Tel.**

+39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

in caso di furto, rapina, scippo

- denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall'evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;

in caso di distruzione totale o parziale

- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stia causata dal Vettore la constatazione deve esser effettuata dal personale preposto.
- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

Art. C6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

Art. C7 - DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € **1.000,00**.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto La Società pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.

b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;

c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;

d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;

e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

Art. C8 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

Art. C9 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 1.21. "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale").

La Società non indennizza:

a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;

b) la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;

- c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
- e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- g) i danni verificatisi quando:
 - o il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliai debitamente chiuso a chiave;
 - o il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- i) denaro in ogni sua forma;
- j) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- k) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- l) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- m) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- n) strumenti professionali, personal computers, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI) (di seguito Società o Impresa).

La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000,00 i.v. Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.

Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 14.869.085,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 11.327.182,00 €;
Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 160,65 %.
(I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2016).

NOTA INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VIAGGIO

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali comuni e, solo qualora necessario, sensibili e giudiziari che riguardano il Contraente/Assicurato/Beneficiario (di seguito Dati) e che formeranno oggetto di trattamento nell'ambito dei rapporti contrattuali esistenti, informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è IMA Italia Assistance S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

2. Finalità del trattamento dei dati

I Dati potranno essere trattati per finalità riguardanti:

la gestione e l'esecuzione del contratto (ad esempio per la fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste);
lo svolgimento delle connesse attività gestionali, amministrative e contabili;
adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) per attività promo-pubblicitarie di prodotti del Gruppo IMA in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati, anche per il tramite di terzi incaricati da IMA Italia Assistance S.p.A, anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, IMA Italia Assistance S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società del Gruppo IMA in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

3.2 è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

3.3 è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

4. Comunicazione dati a soggetti terzi

I dati potranno essere comunicati a:

4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA Italia Assistance S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero, per la gestione e l'esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza assicurativa;

4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici;

4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all'estero (anche fuori dall'Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge;

4.5 altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

5. Consenso al trattamento

5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l'interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall'art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.

5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all'erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l'interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso - art. 24. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.

5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un'adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l'esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l'esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all'erogazione del servizio richiesto dall'interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell'interessato (vedi punto 6 Diritti dell'interessato).

Ciò premesso, il trattamento dei Dati è:

necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto e per la gestione delle relative attività amministrative e contabili (2.a, b);

obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (2.c);

facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità promo-pubblicitarie e di indagini di mercato (2.d); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (2.e).

6. Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. - Ufficio Protezione Dati - Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure, ufficioprotezionedati@imaitalia.it.

7. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.